

Legge regionale 14 luglio 2011 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Art. 11

(Tutela per le persone con dolore)

1. Presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private accreditate:

a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo;

b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull'accesso al trattamento antalgico;

c) la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.